

Decreto n. 196
Prot. n. 8463/DC 3

BANDO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI DOCENTI DI PRIMA FASCIA AI SENSI DEL DECRETO MUR N. 180/2023 - SETTORE ARTISTICO-DISCIPLINARE (SAD) COMP/03 Pianoforte e tastiere pop rock

IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e ss.mm.ii., in particolare l'articolo 35-ter rubricato “portale unico del reclutamento”, in cui è previsto che la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento <https://www.inpa.gov.it/> esonera le amministrazioni pubbliche dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;
- VISTO** il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTA** la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*” e, in particolare, l'articolo 3;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023 n.82 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante “*Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, “*Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche*”;
- VISTA** la Legge 23 agosto 1988, n. 370 “*Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche*”;
- VISTA** la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”, in particolare l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;
- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
- VISTO** il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell'articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;

- VISTO** il Decreto 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, recante “*Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento*”;
- VISTO** l'articolo 37 del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- VISTO** il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTO** il Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e ss.mm.ii., nonché il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- VISTO** il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “*Codice dell'amministrazione digitale*”;
- VISTI** i Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, “*Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica*”, e “*Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro*”;
- VISTO** il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*”, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;
- VISTA** la Legge 5 novembre 2021, n. 162, recante “*Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo*”;
- VISTO** il Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- VISTA** la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo*”;
- VISTO** il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*”, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante “*Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “*Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “*Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508*” e i relativi decreti attuativi;

- VISTO** il Decreto Ministeriale 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, alla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l'articolo 22-bis;
- VISTA** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare l'art. 64-bis, co.3;
- VISTO** il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTO** il D.M. 331/2019 di equipollenza dei diplomi ex-ordinamentali con i diplomi accademici di secondo livello;
- VISTA** la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione 24 giugno 2019 n. 1;
- VISTO** il Decreto Legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e in particolare l'articolo 6, comma 4-ter, il quale prevede che *“per l'anno accademico 2023/2024, le istituzioni [...] possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e del comma 1, lettera a), dell'articolo 35-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 marzo 2023, n. 180, recante criteri, modalità e requisiti di partecipazione a selezioni pubbliche per titoli ed esami per la costituzione di graduatorie d'istituto utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per il personale docente delle Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- VISTA** la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore 9 giugno 2023, prot. n. 7140, avente ad oggetto *“DM n. 180/2023 in materia di reclutamento di docenti AFAM a tempo indeterminato per l'anno accademico 2023/2024. Indicazioni applicative”*;
- CONSIDERATO** l'esaurimento delle graduatorie GNE, GET e di quelle nazionali di cui all'art. 2-bis, D.L. 97/2004; all'art. 19, comma 2, D. L. 104/2013; all'art. 1, comma 655, L. 205/2017; all'art. 3-quater, comma 3, D.L. 1/2020, in riferimento alle cattedre libere relative al settore artistico-disciplinare (SAD) oggetto del presente bando;
- VISTA** la nota MUR prot. n.1483 del 22/09/2023 avente ad oggetto *“Reclutamento docenti a.a. 2023/2024. Concorsi a tempo indeterminato, incarichi a tempo determinato, contratti fino ad avere diritto.”*;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale 7 luglio 2023, n. 8472, che ripartisce tra le istituzioni AFAM le facoltà assunzionali;
- TENUTO CONTO** che l'utilizzo delle facoltà assunzionali è inderogabile;
- VISTA** la nota M.U.R. prot. n. 9520.27-07-2023, avente ad oggetto *“Reclutamento di docenti AFAM a tempo indeterminato per l'anno accademico 2023/2024. Indicazioni operative ad integrazione della nota n. 7140 del 09.06.2023.”*;
- VERIFICATO** che le suddette facoltà assunzionali si riferiscono tutte a posti vacanti;

- VISTI** i vigenti CC.CC.NN.LL. del Comparto AFAM ed in particolare il C.C.N.L. “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018 e C.C.N.L. economico “Istruzione e Ricerca” 2019-2021 del 6 dicembre 2022;
- VISTO** il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in particolare l’articolo 5, comma 3-*septies*;
- VISTO** il sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell’Amministrazione;
- VISTE** la Deliberazioni del Consiglio Accademico del Conservatorio di Rovigo assunte nella seduta del 12/07/2023 verbale n. 9, con la quale sono stati individuati i SAD da porre a concorso, tra cui COMP/03 Pianoforte e tastiere pop rock;
- VISTE** le deliberazioni del Consiglio Accademico del Conservatorio di Udine nella seduta del 28/09/2023 che ha stabilito la ripartizione delle facoltà assunzionali tra i posti di docente vacanti, tra le quali figura la disciplina di COMP/03 Pianoforte e tastiere pop rock;
- VISTA** la Delibera n. 56 assunta dal Consiglio di Amministrazione di Rovigo in data 13/09/2023, con la quale è stato approvato l’avvio della procedura;
- VISTA** la convenzione tra il Conservatorio di Rovigo e il Conservatorio di Udine, trasmessa in data 19/10/2020 e acquisita agli atti con prot. 8090/DC-3 del 20/10/2023 e redatta al fine di gestire congiuntamente la procedura selettiva, con il Conservatorio di Rovigo a capofila titolare della procedura di reclutamento;
- CONSIDERATO** che occorre pertanto procedere con selezioni pubbliche per titoli ed esami secondo quanto disposto dal sopra richiamato Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 29 marzo 2023, n. 180;
- VISTI** gli Statuti di autonomia ed i Regolamenti di Amministrazione Finanza e Contabilità del Conservatorio di Musica “F. Venezia” di Rovigo e del Conservatorio “J. Tomadini” di Udine.

DECRETA

Art. 1

Oggetto

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di **n. 2 posti** per il profilo di docente di prima fascia - CCNL “Istruzione e Ricerca” settore AFAM - per il settore artistico disciplinare:

Codice	Settore artistico disciplinare	Declaratoria	Campi Disciplinari
COMP/03	PIANOFORTE E TASTIERE POP ROCK	Il settore concerne l'acquisizione delle abilità tecniche e delle competenze musicali, culturali e interpretative necessarie per affrontare i diversi repertori stilistici del Pop Rock con piena consapevolezza delle correlate prassi esecutive e improvvisative, accanto a connesse acquisizioni storico/organologiche e didattiche. Le peculiari esigenze poste dalla creazione musicale estemporanea orienteranno la promozione delle specificità del performer creativo.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Prassi esecutive e repertori ✓ Metodologia dell'insegnamento strumentale ✓ Trattati e metodi ✓ Letteratura dello strumento ✓ Fondamenti di storia e tecnologia dello strumento ✓ Improvvisazione allo strumento ✓ Tecniche di lettura estemporanea ✓ Pianoforte e Tastiere per strumenti e canto Pop



			Rock
--	--	--	------

2. La sede di servizio dei posti messi a concorso di cui al comma 1 è ripartita come di seguito riportato:
 - **n. 1 posto** presso la sede del Conservatorio di Musica “F. Venezze” di Rovigo, Corso del Popolo, 241, 45100 RO;
 - **n. 1 posto** presso il Conservatorio “J. Tomadini” di Udine, Piazza I Maggio, 29, 33100 UD;
3. Ai fini dell’inserimento del personale docente nella graduatoria di cui al comma 1, si procede secondo quanto prescritto nel presente bando.

Art. 2

Requisiti generali e specifici di ammissione

1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) cittadinanza italiana, con equiparazione ai cittadini degli italiani non appartenenti alla Repubblica, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38, comma 3-bis, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; possono partecipare anche cittadini extracomunitari purché in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; familiari di cittadini appartenenti all’Unione Europea con cittadinanza diversa da uno Stato membro dell’Unione ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadini titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 1 del DPR 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana;
Ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
 - godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013, n. 5274;
 - essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 69;
 - c) godimento di diritti civili e politici;
 - d) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.
2. Non possono partecipare alla procedura:
 - a) coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
 - b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore;
 - c) coloro che siano stati licenziati per le ragioni di cui alla precedente lettera b) ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
 - d) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità non sanabile;
 - e) coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;
 - f) coloro che hanno in corso procedimenti penali o amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione nonché precedenti penali a proprio carico ascrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 14.11.2002 n. 313 ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;



- g) soggetti già appartenenti ai ruoli statali della docenza AFAM;
h) soggetti non in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando.
3. Oltre ai requisiti generali di cui ai commi precedenti, per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:
- essere in possesso di diploma accademico di secondo livello nonché di titoli di studio conseguiti all'estero decretati equipollenti, in **COMP/03 Pianoforte e tastiere pop rock**.
 - in alternativa, per i soggetti privi del titolo di studio di cui alla lett. a) del presente comma, avere maturato, a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 (1° novembre 2015) e fino all'anno accademico 2022/2023 (31 ottobre 2023) incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento anche non continuativi presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, o in istituzioni europee di pari livello, effettuati, per almeno un anno accademico, prevalentemente nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura di cui all'art. 1 del presente bando;
 - il servizio didattico prestato presso Istituzioni estere di pari livello nell'ambito della Comunità Europea, a pena di esclusione dalla valutazione del servizio dichiarato, deve essere svolto entro la data di scadenza del bando e corredato da una dichiarazione dell'Istituzione presso la quale è stato svolto il servizio, redatta in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, attestante che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza nel livello di studio ISCED 6 (Primo ciclo – Bachelor o livello equivalente EQF-6) o ISCED 7 (Secondo ciclo – Master o livello equivalente EQF-7).
4. I titoli di servizio, di cui al comma 3 b), indicati quale requisito specifico di ammissione alla procedura selettiva potranno essere indicati anche per le valutazioni di cui al successivo articolo 8. Viceversa, i titoli di studio, di cui al comma 3 a), sono rilevanti ai soli fini dell'ammissione, non potendo essere indicati anche per le valutazioni di cui al successivo articolo 8.
5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. b) e c) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.
6. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. b) e c) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.
7. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. b) e c) per la valutazione del servizio prestato all'interno del singolo anno accademico, considerato che un a.a. è pari ad almeno 180 giorni a tempo determinato o con contratto di collaborazione art. 273 D. Lgs 297/1994, o almeno 125 ore di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della Legge 30 dicembre 2019, n. 160, si prevede che:
- Fino a 124 ore, 1 ora di co.co.co o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019 equivale a 1,44 giorni a tempo determinato o art. 273 D. Lgs 297/1994;

- Fino a 179 giorni, 1 giorno a tempo determinato o con contratto di collaborazione art. 273, D. Lgs 297/1994, equivale a 0,69 ore di co.co.co. o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019, ovvero 41 minuti.

In caso di servizio svolto congiuntamente sia con incarico a tempo determinato che con una o più modalità di cui al precedente comma 6 nell'ambito del medesimo anno accademico, il punteggio massimo ottenibile non potrà superare quello previsto al successivo art. 8.

8. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento della procedura.

Art. 3

Costituzione della graduatoria ed elenco idonei

1. Al termine della procedura di reclutamento di cui al presente bando, verrà predisposta una graduatoria definitiva composta da un numero di soggetti pari ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 (cento).
2. Al termine della procedura è, altresì, approvato un elenco di candidati risultati idonei ordinati in base all'esito delle prove concorsuali e dei medesimi criteri di valutazione di cui ai successivi articoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto da parte dei candidati vincitori, l'istituzione potrà procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei.
3. Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:
 - titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali: massimo punti 30 (trenta);
 - prove d'esame: massimo punti 70 (settanta);
4. L'idoneità verrà attribuita ai candidati che ottengono un punteggio totale non inferiore a 60/100.
5. La graduatoria e l'elenco degli idonei di cui al presente articolo, potranno essere utilizzati esclusivamente dal Conservatorio di Rovigo e dal Conservatorio di Udine, anche per la stipula di contratti a tempo determinato o di collaborazione. La graduatoria e l'elenco degli idonei non potrà essere utilizzata da nessun'altra Istituzione né per la stipula di contratti a tempo indeterminato, né a tempo determinato o di collaborazione.

Art. 4

Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione, corredata **dell'Allegato A "Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali"**, dichiarazione redatta e firmata da ogni aspirante sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e s.m.i., **deve essere inviata entro le ore 10:00 del 18 novembre 2023** sul portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 <https://www.inpa.gov.it/> e **presentata esclusivamente per via telematica sul medesimo portale.**
2. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, autenticandosi con il "Sistema pubblico di identità digitale" (SPID) o con la "Carta di identità elettronica" (CIE), ovvero la "Carta nazionale dei servizi" (CNS) mediante la compilazione del modello di candidatura presente sul portale "InPA" disponibile all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it>, previa registrazione sul portale stesso.



3. All'atto della registrazione al Portale "InPA" l'interessato compila il proprio Curriculum Vitae, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
4. In caso di malfunzionamento della piattaforma digitale, parziale o totale, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione, accertato dall'amministrazione che bandisce il concorso, il termine di cui al precedente punto viene prorogato per un tempo pari alla durata del malfunzionamento stesso.
5. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema informatico del portale "InPA" che, allo scadere del termine ultimo, non consentirà più l'accesso alla procedura di candidatura. Il sistema procederà ad inviare in automatico all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione un messaggio di conferma della ricezione della pratica con l'indicazione dell'ID UNIVOCO attribuito alla pratica. A tale codice si farà riferimento per tutte le comunicazioni inerenti alle fasi concorsuali.
6. La registrazione al portale "InPA" comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina vigente. Il Conservatorio non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni degli indirizzi mail da parte degli interessati, né per eventuali disguidi informatici imputabili a fatto di terzi, caso fortuito, o forza maggiore.
7. Per la partecipazione alla selezione viene fissato un contributo di euro 10,00 conformemente a quanto previsto dall'art. 3 comma 6 del D.P.R. 13 giugno 2023 n. 82. Il versamento dovrà essere effettuato entro la scadenza del bando seguendo le istruzioni riportate nelle pagine web di pubblicazione del bando ed esclusivamente con le modalità indicate. Il contributo non è in alcun modo rimborsabile.
8. Acquisita la domanda di concorso, eventuali candidature che dovessero pervenire con modalità diversa non saranno prese in considerazione.
9. La compilazione telematica della domanda richiede che siano inseriti, a pena di esclusione, i dati di seguito indicati, che costituiscono autocertificazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, comportanti le conseguenze penali sancite dall'art. 76 del medesimo provvedimento in caso di dichiarazioni mendaci:
 - a) nome, cognome e codice fiscale;
 - b) data e luogo di nascita;
 - c) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o titolare del diritto di soggiorno, ovvero di essere in una delle condizioni previste dall'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001, ovvero di beneficiare delle disposizioni di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 30/2007;
 - d) indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni, unitamente ad un recapito telefonico;
 - e) se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione;
 - f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente rendimento insufficiente, o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabili, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
 - g) per i nati prima del 1985, la regolarità della propria posizione rispetto agli obblighi di leva;
 - h) l'idoneità fisica all'impiego;
 - i) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non aver in corso procedimenti penali pendenti, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale. In caso contrario, il candidato dovrà dichiarare le condanne, i procedimenti penali a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità



Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

- j) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui all'art. 2, in particolare:
- l'indicazione del titolo di studio quale requisito per l'accesso al concorso di cui all'art. 2, c. 3, lett. a);
 - ovvero, in assenza del titolo di studio, l'indicazione dei tre anni accademici di insegnamento di cui all'art. 2, c. 3, lett. b) e c);
- k) di non essere in servizio a tempo indeterminato presso una delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- l) di avere/non avere diritto ad una delle riserve di cui all'articolo 14 del presente bando.

10. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui alla precedente lett. d) deve essere tempestivamente comunicata alla competente istituzione tramite PEC all'indirizzo conservatoriorovigo@pcert.postecert.it

11. L'istituzione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato presso l'indirizzo fisico o telematico indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

12. Alla domanda telematica non vanno allegati documenti, ad eccezione dell'allegato A riepilogativo dell'“**attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali**”.

13. La documentazione comprovante i requisiti di partecipazione, i titoli ai fini dell'attribuzione del punteggio e gli eventuali titoli di riserva, precedenza e/o preferenza dovrà essere esibita o consegnata solo a seguito di richiesta della Commissione o del Responsabile del procedimento ed **entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta** a pena di esclusione dalla procedura.

14. Il Conservatorio di Rovigo si riserva la possibilità di regolarizzare antecedentemente allo svolgimento della prova concorsuale le domande recanti inesattezze o vizi di forma sanabili.

15. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, purché nei termini previsti dal presente bando. Nel caso di dubbi in merito alla compilazione, consultare la sezione FAQ del portale InPA, disponibile al seguente link: <https://www.inpa.gov.it/faq-domande-e-risposte>. L'Ente non assume responsabilità in merito all'eventuale rallentamento della piattaforma e/o a eventuali problemi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che possano determinare l'impossibilità per il candidato di inoltrare l'istanza di partecipazione al concorso nei termini previsti; si consiglia ai candidati, pertanto, di presentare la domanda in anticipo rispetto al termine ultimo e comunque con adeguati margini di tempo.

16. I candidati che abbiano necessità di assistenza di tipo informatico legata alla procedura di presentazione della domanda relativa al bando di concorso possono fare richiesta a mezzo PEO all'indirizzo: servizi.informatici@conservatoriorovigo.it

Art. 5

Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria

1. I candidati devono dichiarare i titoli di servizio e i titoli artistici, culturali e professionali.
2. I titoli di servizio e i titoli artistici, culturali e professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione.



3. Con riferimento ai titoli di servizio, il candidato dovrà fornire gli estremi identificativi (protocollo e data) di ciascun contratto dichiarato. Possono essere valutati esclusivamente i titoli di servizio, comunque denominati, se prestati a seguito di procedura selettiva pubblica.
4. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso il Responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.
5. Non è consentito ai candidati fare riferimento *per relationem* a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
6. I titoli relativi alla riserva dei posti e/o alla preferenza nella graduatoria devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda. A tal fine, la dichiarazione sostitutiva del diritto alla riserva deve riportare gli estremi relativi all'iscrizione negli appositi elenchi degli aventi titolo al collocamento obbligatorio delle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. I titoli preferenziali sono elencati nel successivo art. 13.
7. Per poter essere riconosciuti i titoli di studio equivalenti conseguiti nelle Istituzioni di istruzione superiore estere devono essere muniti della dichiarazione di equipollenza alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001 il candidato è ammesso alla selezione con riserva qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti Autorità, ma sia stata già avviata la procedura di riconoscimento finalizzato, fermo restando che l'equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell'assunzione.

Art. 6

Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4 e/o con modalità diverse da quella telematica tramite il Portale del Reclutamento InPA, al link: <https://www.inpa.gov.it/>
2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2.
3. L'esclusione è disposta - a seguito di valutazione e segnalazione da parte della Commissione di cui al successivo art. 7 - riportando le motivazioni a verbale, alle quali darà seguito il Direttore del Conservatorio di Rovigo con provvedimento motivato che potrà essere emesso in qualsiasi fase della procedura e sarà comunicato al candidato tramite posta elettronica certificata.

Art. 7

Commissione

1. La Commissione giudicatrice sarà composta - secondo quanto previsto dall'art. 4 co. 1 lettere j., k. e l. del D.M. n. 180/2023 nonché dalla nota M.U.R. prot. n. 7140.09-06-2023 - da un docente, individuato dal Direttore del Conservatorio di Rovigo, di ruolo in servizio presso il Conservatorio di Rovigo appartenente al settore artistico disciplinare COMP/03 Pianoforte e tastiere pop rock e o settore affine, con funzioni di Presidente, nonché da due docenti di ruolo in servizio presso altre Istituzioni (esterne rispetto ai Conservatori convenzionati) o in quiescenza da meno di due anni, appartenenti al settore artistico-disciplinare COMP/03 Pianoforte e tastiere pop rock musicale per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero a un settore affine.



2. Solo in caso di oggettiva e documentata impossibilità a comporre la commissione o la lista dei sei nominativi da sorteggiare di cui al successivo comma 3, con i criteri di cui al D.M. 180/23, verranno individuati, con congrue e ampie motivazioni, il commissario interno e/o i nominativi da sorteggiare nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e competenza, ricorrendo a docenti universitari o a soggetti di comprovata esperienza.
3. I docenti esterni sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi approvata dal Consiglio Accademico del Conservatorio, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico né possono appartenere al Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM).
4. L'individuazione dei commissari esterni di cui al comma 3 avverrà tramite sorteggio, in seduta pubblica presso la sede del Conservatorio di Rovigo, previo avviso sul sito istituzionale e comunque non oltre 30 giorni dalla chiusura del termine per la presentazione delle domande. La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile del procedimento di cui al successivo art. 18 che potrà avvalersi del supporto del personale del Conservatorio.
5. Considerato il principio di pari opportunità, la commissione dovrà essere composta da almeno un commissario di genere maschile e almeno un commissario di genere femminile, salvo i casi di oggettiva impossibilità, secondo le modalità indicate nella nota MUR n.7140 del 09.06.2023;
6. Ai componenti della commissione si applicano le norme previste in materia di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. n.82/2023 e all'art. 35 comma 3, lett. e), del D.lgs. 165/2001. Si specifica che non possono far parte della commissione i componenti delle RSU dell'istituzione che bandisce il concorso nonché delle istituzioni convenzionate. A tal fine i componenti della Commissione dovranno sottoscrivere specifica dichiarazione.
7. La commissione è nominata con decreto del Direttore del Conservatorio di Rovigo da pubblicarsi sul portale reclutamento InPA nonché sul sito istituzionale del Conservatorio di Rovigo e sul portale dei concorsi AFAM <https://afam-bandi.cineca.it>.
8. Le eventuali dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti dovranno essere adeguatamente motivate e documentate ed avranno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore dell'Istituzione che ha indetto il concorso.
9. In caso di dimissioni di un commissario esterno, si procederà alla sua sostituzione mediante nuovo sorteggio entro la lista di sei nominativi debitamente integrata con le medesime caratteristiche e modalità di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo. Se il dimissionario è il docente nominato dal Direttore, questi nominerà un nuovo docente al suo posto.
10. La Commissione giudicatrice avrà il compito di valutare i titoli di servizio, titoli artistici, culturali e professionali oltre che di procedere con l'espletamento e valutazione delle prove d'esame come descritto nei successivi articoli.
11. La valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata secondo i criteri di cui al successivo art. 8 e prima dello svolgimento delle prove di cui all'art. 9. L'accesso alle prove è consentito ai candidati che ottengono un punteggio totale dei titoli di cui al periodo precedente non inferiore a 18/30.
12. La Commissione si insedia e può svolgere i propri lavori, sia in presenza che da remoto, avvalendosi di strumenti informatici e telematici redigendo processo verbale di tutte le operazioni svolte. La Commissione, inoltre, designerà come segretario verbalizzante il Responsabile del procedimento di cui al successivo art. 18, o un suo delegato.

13. La Commissione predeterminerà i criteri specifici di valutazione che verranno pubblicati sul sito dell'istituzione prima dell'inizio dei lavori, coerentemente con i criteri generali determinati nel presente bando di partecipazione.

Art. 8

Valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali

1. Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri:

TABELLA A - TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo: 12 punti)

Servizi riferiti agli anni accademici di insegnamento, a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 (1° novembre 2015) e fino all'anno accademico 2022/2023 (31 ottobre 2023) incluso, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249	4 punti per ogni anno di servizio, sino ad un massimo di punti 12
---	--

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alla TABELLA A del presente articolo, per anno di servizio si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273, D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alla TABELLA A del presente articolo, per anno di servizio si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica, almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico.

La valutazione dei titoli di servizio di cui alla TABELLA A, avverrà, ai fini del punteggio, secondo i seguenti criteri:

Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,80
Da 72 a 107 giorni	Punti 1,60
Da 108 a 143 giorni	Punti 2,40
Da 144 a 179 giorni	Punti 3,20
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 4,00

Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,80
Da 50 a 74 ore	Punti 1,60
Da 75 a 99 ore	Punti 2,40

Da 100 a 124 ore	Punti 3,20
Pari o superiore a 125 ore	Punti 4,00

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata; in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva) alla procedura selettiva pubblica;
- il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'a.a. di prestazione del servizio.

TABELLA B - TITOLI ARTISTICI, CULTURALI E PROFESSIONALI (punteggio massimo: 18 punti)

Titoli di studio ulteriori a quello che consente l'accesso	Fino ad un massimo di punti 4
<ol style="list-style-type: none"> 1. Diploma del previgente ordinamento*, diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente. 2. Diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma. 3. Dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere o titoli di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 212/2005. 	2 punti per ogni titolo
<ol style="list-style-type: none"> 4. Master di I o II livello o titolo di specializzazione rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento <i>post lauream</i> di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed e), del DPR 212/2005. 	0,5 punto per ogni titolo

Attività didattica ulteriore rispetto a quella valutata alla TABELLA A	Fino ad un massimo di punti 2
<p>Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR n. 212/2005, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.</p> <p>Servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché in Istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica.</p>	Per ogni anno o frazione in aggiunta a quelli indicati di cui alla TABELLA A secondo la quantificazione di cui alle tabelle qui di seguito**

* Il diploma del previgente ordinamento di cui alla tabella sopra verrà valutato al punto 1) solo se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore

** Verrà valutato il servizio prestato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda come previsto all'art. 5, comma 2.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alla TABELLA B "Attività didattica ulteriore rispetto a quella valutata alla TABELLA A" del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alla TABELLA B "Attività didattica ulteriore a quella valutata alla TABELLA A" del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, delle legge 30 dicembre 2019, n. 160, almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica.

La valutazione dei titoli di servizio di cui alla TABELLA B, sezione "Attività didattica ulteriore a quella valutata alla TABELLA A" avverrà, ai fini del punteggio, secondo i seguenti criteri:

Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 nello stesso SAD per il quale è bandita la procedura selettiva, nonché in Istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica (max punti 2).	
Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,20
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,40
Da 108 a 143 giorni	Punti 0,60
Da 144 a 179 giorni	Punti 0,80
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 1,00
Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,20
Da 50 a 74 ore	Punti 0,40
Da 75 a 99 ore	Punti 0,60
Da 100 a 124 ore	Punti 0,80
Pari o superiore a 125 ore	Punti 1,00

Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 in SAD differenti da quello per il quale è bandita la procedura selettiva. Servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute (max punti 1).	
Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,10
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,20

Da 108 a 143 giorni	Punti 0,30
Da 144 a 179 giorni	Punti 0,40
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 0,50
Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,10
Da 50 a 74 ore	Punti 0,20
Da 75 a 99 ore	Punti 0,30
Da 100 a 124 ore	Punti 0,40
Pari o superiore a 125 ore	Punti 0,50

Servizio nei corsi propedeutici* nonché in Istituzioni che rilasciano Certificazioni di livello riconosciute prestato su insegnamento correlato al SAD oggetto del presente Bando ovvero COMP/03 Pianoforte e tastiere pop rock (per un massimo complessivo di punti 0,50).

Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,10
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,20
Da 108 a 143 giorni	Punti 0,30
Da 144 a 179 giorni	Punti 0,40
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 0,50
Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,10
Da 50 a 74 ore	Punti 0,20
Da 75 a 99 ore	Punti 0,30
Da 100 a 124 ore	Punti 0,40
Pari o superiore a 125 ore	Punti 0,50

* Saranno considerati solo i corsi riconosciuti dal D.M. 11/5/2018 n. 382

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata; in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento alla procedura selettiva pubblica (protocollo e data del bando o dell'avviso pubblico di selezione e della graduatoria definitiva);
- il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'anno accademico di prestazione del servizio ed essere conseguente a procedure selettive pubbliche (protocollo e data del bando o dell'avviso pubblico di selezione e della graduatoria definitiva).

Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD COMP/03 Pianoforte e tastiere pop rock Presentazione massima di 20 (venti) titoli	Fino ad un massimo di 18 punti
1. Attività concertistica svolta presso enti di rilievo nazionale ed internazionale. Il candidato è pregato di fornire un link di riferimento dell'ente organizzatore, della stagione concertistica o dell'evento se disponibile.	

<p>Saranno valutati concerti solistici, solistici con orchestra o cameristici tenuti presso associazioni o festival nazionali o internazionali di tradizione consolidata e svolti presso teatri o sale di rilevanza conclamata. La valutazione sarà svolta secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>impegno esecutivo, varietà storica e stilistica del repertorio;</i> ✓ <i>rilevanza del circuito concertistico;</i> ✓ <i>importanza degli spazi concertistici o delle sale o teatri;</i> ✓ <i>per i concerti con orchestra saranno adottati i criteri di cui sopra e in più sarà considerata l'importanza della compagine orchestrale che dovrà essere comunque di livello professionale e non costituita per l'occasione;</i> ✓ <i>non saranno valutati i concerti con repertorio replicato più volte o comunque ricorrente.</i>
<p>2. Conseguimento di premi di rilevanza nazionale o internazionale. Saranno valutati i premi conseguiti in Concorsi nazionali o internazionali di rilievo in più prove.</p>
<p>3. Incisioni su supporto edite da case editrici o discografiche di rilevanza nazionale o internazionale. <i>Si considerano l'importanza della casa di produzione o dell'etichetta discografica e altre caratteristiche quali l'impegno esecutivo e la qualità del repertorio proposto. Non saranno considerate registrazioni non riconducibili a cataloghi discografici o a etichette note.</i> Il candidato è pregato di fornire un link di riferimento dell'etichetta discografica.</p>
<p>4. Registrazioni radio o televisive realizzate e trasmesse da emittenti nazionali o internazionali. <i>Si considerano l'importanza della emittente radio o televisiva e altri elementi quali l'impegno esecutivo, la difficoltà del repertorio musicale e il contesto in cui è stata proposta la trasmissione con particolare rilevanza se trattasi di registrazioni dal vivo o registrazione.</i></p>
<p>5. Partecipazione in qualità di commissario per giurie di concorsi di rilevanza nazionale o internazionale.</p>
<p>6. Pubblicazioni edite da Case editrici nazionali attinenti alle discipline oggetto di studio nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale o composizioni, trascrizioni, revisioni edite ed eseguite in pubblici concerti. <i>Si considerano l'importanza della casa editrice e altri elementi quali l'oggetto della pubblicazione e lo spessore del suo contributo didattico, musicologico, metodologico o scientifico.</i></p>
<p>7. Attività di docenza di corsi di perfezionamento o masterclass tenuti per associazioni o soggetti di rilevanza nazionale o internazionale. <i>Viene considerata l'importanza dell'ente organizzatore, della sede di svolgimento, della durata e del progetto didattico complessivo dell'iniziativa.</i></p>
<p>8. Altre attività purché attinenti ai campi disciplinari del Settore disciplinare COMP/03 Pianoforte e tastiere pop rock <i>ad es. partecipazione a Seminari, Convegni, premi e riconoscimenti, servizio prestato presso Istituzioni estere non ricompreso in "ulteriore servizio" etc.)</i></p>

La valutazione delle "Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali" avverrà da parte della Commissione giudicatrice di cui all'art. 7 sulla base della Declaratoria e dei Campi Disciplinari dello specifico settore.

La Commissione non assegnerà punteggi ai singoli titoli presentati ma assegnerà un punteggio complessivo ad ogni singolo settore sopra elencato sulla base dei criteri di valutazione specifici che verranno resi noti in sede di primo insediamento.

I titoli artistici, culturali e professionali vanno presentati unicamente compilando l'**ALLEGATO A "Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali"** redatto e firmato da ogni

aspirante sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e s.m.i. e allegandolo alla domanda nella sezione “informazioni aggiuntive”.

Art. 9

Prove d'esame

1. L'accesso alle prove d'esame sarà consentito ai soli candidati che otterranno un punteggio totale dei titoli di servizio, artistici, culturali e professionali di cui al precedente art. 8, non inferiore a 18/30.
2. Sono previste due prove d'esame e consistono in:
 - 1) una prova didattica: a) i candidati dovranno simulare una lezione inerente alla materia d'insegnamento b) un colloquio orale relativo alle competenze dei campi disciplinari del medesimo settore artistico-disciplinare (Metodologia dell'insegnamento strumentale; Trattati e metodi; Letteratura dello strumento; Fondamenti di storia e tecnologia dello strumento; Improvvisazione allo strumento; Tecniche di lettura estemporanea; Pianoforte e tastiere per strumenti e canto Pop Rock) per il quale è stata indetta la procedura di qui all'art. 1 del bando. La durata massima della prova didattica è di 30 minuti.
 - 2) una prova pratica consistente: a) nell'esecuzione di un brano su pianoforte, scelto dalla Commissione; b) improvvisazione, arrangiamento, armonizzazione ed eventuale trasposizione su tema dato dalla Commissione da eseguirsi su pianoforte o su tastiera elettronica;
 - c) nella programmazione di una patch suoni su tastiera elettronica (NORD ELECTRO 5HP 73 tasti fornita dal conservatorio).

OGNI CANDIDATO DOVRÀ UTILIZZARE IL PROPRIO HARDWARE E SOFTWARE.

La programmazione dovrà essere realizzata completamente in sede d'esame.

3. Le prove d'esame sono pubbliche.
4. Il punteggio totale massimo delle due prove d'esame è di complessivi 70 (settanta) punti. Supereranno le prove i candidati che otterranno un punteggio minimo di 21/35 in ciascuna prova d'esame. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo alla prima prova comporterà la non idoneità e, quindi, l'impossibilità di accedere alla seconda.
5. Con successivo decreto verrà definito il diario delle prove d'esame, che verrà comunicato avvalendosi della piattaforma InPA, con valore di notifica, nonché mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Conservatorio <https://conservatoriorovigo.com> e sul Portale dei concorsi AFAM <https://afam-bandi.cineca.it>.
6. L'assenza del candidato nei giorni e orari di convocazione comporterà l'automatica esclusione dalla procedura per rinuncia.
7. L'idoneità verrà attribuita ai candidati che ottengono un punteggio complessivo non inferiore a 60/100, costituito dalla somma del punteggio della valutazione dei titoli di cui ai precedenti articoli 8 e 9, nonché dai punti relativi alle due prove d'esame.
8. Eventuali supporti tecnici ammessi dalla Commissione giudicatrice, considerata la particolare natura della prova pratica stabilita dalla Commissione stessa, saranno a carico del candidato partecipante.

Art. 10

Disabilità e DSA

1. Ai sensi dell'art. 16 della legge 12 marzo 1999, n.68 i soggetti con disabilità possono sostenere le prove del concorso con l'uso degli strumenti di ausilio e dei tempi aggiuntivi, eventualmente necessari, in relazione allo specifico handicap.



2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera f) i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA):
 - possono utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo;
 - possono disporre di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove scritte;
 - in caso di grave e documentata disgrafia e disortografia possono sostituire le prove scritte con colloqui orali.
3. Nella domanda andranno indicati gli strumenti di ausilio e le misure compensative di cui ci si intende avvalere nonché la necessità di tempi aggiuntivi.
4. L'uso di strumenti di ausilio e compensativi, la concessione di tempi aggiuntivi e la sostituzione della prova scritta con prova orale saranno determinati a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita con le modalità stabilite nel presente articolo.

Art. 11

Approvazione, pubblicazione, utilizzo graduatoria ed elenco idonei

1. terminate le prove d'esame la Commissione giudicatrice forma la graduatoria provvisoria dei candidati e l'elenco degli idonei secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi e trasmette gli atti al Direttore del Conservatorio di Rovigo.
2. Con provvedimento del Direttore del Conservatorio verrà approvata la graduatoria di merito provvisoria, data dalla somma dei punteggi dei titoli di servizio, titoli artistici culturali e professionali nonché delle prove d'esame. Il Direttore del Conservatorio, inoltre, approverà l'elenco degli idonei anch'esso in ordine decrescente di punteggio.
3. La graduatoria provvisoria verrà pubblicata sul portale "inPA" <https://www.inpa.gov.it>, sull'Albo Pretorio del sito istituzionale del Conservatorio www.conservatoriorovigo.com e ne verrà data altresì pubblicità mediante avviso al Ministero dell'Università e della Ricerca per la pubblicazione sul sito <https://afam-bandi.cineca.it/>. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere presentata tramite PEC all'indirizzo conservatoriorovigo@pcert.postecert.it

4. Decorso i termini di cui sopra, il Direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria e dell'elenco degli idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e all'immediata pubblicazione sul portale del reclutamento InPA di cui all'art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>). La graduatoria definitiva e l'elenco degli idonei sono, inoltre, pubblicati sul sito istituzionale del Conservatorio di Rovigo e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).
5. La graduatoria definitiva rimarrà vigente per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione, salvo diversa successiva previsione normativa.

Art. 12

Stipula del contratto

1. Prima di dare luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato, l'Amministrazione procederà alla verifica delle dichiarazioni resi dai candidati nella domanda di partecipazione relativamente al possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di preferenza, precedenza e/o riserva. Qualora non sia possibile procedere d'ufficio alla verifica, sarà richiesto ai candidati di esibire la relativa documentazione, che dovrà essere prodotta entro un termine di 5 giorni dalla richiesta.



2. Qualora dalle verifiche effettuate emergesse la mancanza dei requisiti di accesso o dei titoli dichiarati, si provvederà ad escludere i candidati dalla graduatoria definitiva e a segnalare alle autorità competenti le eventuali dichiarazioni mendaci; eventuali difformità non costituenti mendacio ma mere irregolarità, daranno luogo a rettifica della graduatoria e/ dell'elenco degli idonei.
3. L'assunzione avverrà mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di docente di prima fascia per il settore disciplinare di cui al precedente art. 1, ai sensi del CCNL "Istruzione e Ricerca" sez. AFAM vigente e con le modalità di cui ai commi successivi.
4. Il candidato utilmente collocato in graduatoria è assunto con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione al pubblico impiego secondo normativa vigente. Il Direttore può disporre la risoluzione del rapporto di lavoro e il depennamento dalla graduatoria in qualsiasi momento nel caso di produzione di documenti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000.
5. Il Direttore, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, provvede all'assunzione del vincitore, previa delibera del Consiglio Accademico, fermo restando che nel caso di riscontrate irregolarità il Consiglio Accademico rinvii gli atti, con provvedimento motivato, alla Commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame.
6. Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato agli aventi titolo sarà comunicato a mezzo PEC. Da tale comunicazione decorrerà il termine di 48 ore per esprimere l'ordine di preferenza della sede tra quelle indicate all'art. 1 del presente bando e ulteriori 24 ore per l'accettazione o la rinuncia alla sede assegnata. La mancata accettazione o la rinuncia all'incarico conferito comporta il depennamento dalla graduatoria.
7. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà stipulato tra il Direttore dell'Istituzione e il docente. La stipula dovrà avvenire presso la sede di assegnazione a partire dalla data di accettazione della nomina entro e non oltre le successive 48 ore, pena la decadenza dell'incarico stesso.
8. Le Istituzioni convenzionate potranno utilizzare la medesima graduatoria di idonei anche per eventuali proposte di contratti a tempo determinato o incarichi di docenza ex art. 1, c. 284, L. 160/2019.

Art. 13

Procedure di reclutamento congiunte – scelta sede

1. In quanto procedura di reclutamento congiunta di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), del DM n. 180/2023, i vincitori sceglieranno la sede ove stipulare il contratto a tempo indeterminato in base all'ordine di graduatoria e con le modalità indicate all'art. 12.
2. I vincitori appartenenti alle categorie di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di scelta prioritaria, in deroga al comma 1.
3. In subordine ai soggetti di cui al comma precedente, i vincitori appartenenti alle categorie di cui all'art. 33, commi 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di scelta prioritaria, in deroga al comma 1, esclusivamente con riferimento alla sede più vicina al domicilio della persona interessata.
4. Nell'ambito della presente procedura si procederà con la copertura di tutti i posti relativi al settore disciplinare di cui all'art. 1, ivi compresi quelli presso le Istituzioni in convenzione.

Art. 14

Riserve di posti



1. Per il presente bando non sono previste riserve di posto ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto l'aliquota è assolta mediante personale in servizio e mediante apposizione di riserve in ulteriori bandi di concorso relativi all'a.a. 2023/2024.
2. Per il presente bando non sono previste riserve di posto per i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto l'aliquota è assolta mediante personale in servizio e mediante apposizione di riserve in ulteriori bandi di concorso relativi all'a.a. 2023/24.
3. Sono equiparati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68:
 - a. i testimoni di giustizia, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h), legge 11 gennaio 2018, n. 6;
 - b. gli orfani per crimini domestici, ai sensi dell'art. 6, legge 11 gennaio 2018, n. 4;
 - c. gli orfani di Rigopiano, ai sensi dell'art. 11-septies, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
4. Per il presente bando non sono previste riserve di posti per i soggetti di cui all'articolo all'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 perché l'aliquota è assolta mediante personale in servizio e mediante apposizione di riserve in ulteriori bandi di concorso relativi all'a.a. 2023/24.
5. Per il presente bando non sono previste riserve di posti di cui all'art. 1, comma 9-bis della Legge 21 giugno 2023 n. 74 (cd. Decreto PA) perché l'aliquota è assolta mediante personale in servizio e mediante apposizione di riserve in ulteriori bandi di concorso relativi all'a.a. 2023/24.

Art. 15

Titoli di preferenza

1. I titoli di precedenza e/o preferenza devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso ed essere dichiarati con la domanda di ammissione alle prove concorsuali ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, lett. r), e comma 3, lett. a), del presente articolo, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra P.A. e devono essere obbligatoriamente sostituite con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR n. 445/2000.
2. A parità di titoli e di preferenza, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:
 - a) insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - c) orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
 - d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - e) maggior numero di figli a carico;
 - f) invalidi e mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
 - g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - h) atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
 - i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con



modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

- j) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
 - k) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
 - l) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 - tale preferenza verrà presa in considerazione qualora in un bando pubblicato sia prevista l'applicazione del criterio di "equilibrio di genere" (art.6 DPR 487/1994 come sostituito dal D.P.R. n. 82/2023);
 - m) minore età anagrafica.
3. Ai fini dell'applicazione della preferenza relativa all'appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione si evidenzia che la percentuale di rappresentatività dei generi presso il Conservatorio di Rovigo è la seguente: uomini 74% e donne 26% e il differenziale tra i generi è superiore al 30%, pertanto trova applicazione il titolo di preferenza di cui all'art. 5, comma 4, lettera o) del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii.
 4. Ai fini dell'applicazione della preferenza relativa all'appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione si evidenzia che la percentuale di rappresentatività dei generi presso il Conservatorio di Udine è la seguente: uomini 78% e donne 22% e il differenziale tra i generi è superiore al 30%, pertanto trova applicazione il titolo di preferenza di cui all'art. 5, comma 4, lettera o) del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii.

Art 16

Ricorsi

1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, entro i termini rispettivamente di 120 o 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 17

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento UE 679/2016, il Conservatorio di Rovigo è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati. È altresì titolare autonomo del trattamento dei dati personali il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Capo pro tempore del Dipartimento della funzione pubblica (ex articolo 3, comma 1, lettera a) del DPCM 25 maggio 2018).
2. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura, dal titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal presente bando. Il Conservatorio di Rovigo ha proceduto alla designazione di un responsabile della protezione dei dati, contattabile ai seguenti recapiti: Tel: 0471 920141 E-mail: dpo@pec.brennercom.net.

Art. 18

Responsabile del Procedimento Amministrativo

1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Conservatorio "F. Venezzes" di Rovigo, reperibile

all'indirizzo direttore@conservatoriorovigo.it

Art.19

Norme finali

1. Tutti gli allegati al presente bando costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Si dispone la pubblicazione del presente bando sul portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>), sul sito istituzionale del Conservatorio di Musica "F. Venezia" di Rovigo e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>), ove saranno pubblicati anche il provvedimento di nomina della Commissione e la graduatoria definitiva.
3. Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale del Conservatorio "F. Venezia" di Rovigo con valore di notifica.

Rovigo, 31/10/2023

Il Direttore
M ° Vincenzo Soravia

Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti.
(numero massimo dei titoli COMPLESSIVAMENTE indicabili: 20)

1 - Attività concertistica						
N.	Tipologia	Ente/Associazione	Stagione	Luogo/Sala	Data	Programma
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

2 - Conseguimento di premi rilevanza nazionale o internazionale					
N.	Tipologia	Concorso	Luogo/Sala	Data	Programma
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

3 - Incisioni su supporto edite da case editrici o discografiche di rilevanza nazionale o internazionale					
N.	Tipologia	Casa di Produzione	Etichetta Discografica /Catalogo	Data	Programma
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

4 - Registrazioni radio o televisive realizzate e trasmesse da emittenti nazionali o internazionali					
N.	Tipologia	Emittente Radio/televisiva	Trasmissione	Data	Programma
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

5 - Partecipazione in qualità di commissario per giurie di concorsi				
N.	Concorso	Luogo/Sala	Data	Altre informazioni
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

6 - Pubblicazioni edite da Case editrici nazionali attinenti alle discipline oggetto di studio nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale o composizioni, trascrizioni, revisioni edite ed eseguite in pubblici concerti				
N.	Tipologia	Casa Editrice	Pubblicazione e/o Esecuzione	Altre informazioni
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				